

Corte di Appello di Lecce- Sez. Taranto 14 giugno 2006. Sulla quantificazione del danno da inquinamento atmosferico

Danno ambientale – Azione di responsabilità civile ex art. 18 L. n. 349/1986 – Ambiente come bene unitario (Corte Cost. 30.12.1987 n. 641) - Configurabilità del diritto al risarcimento del danno ambientale in forza di sentenza penale di condanna per reato di mero pericolo (art 674 prima parte, c.p.) e di comprovata compromissione dell'ambiente – Sussiste - Onere probatorio in capo agli Enti territoriali legittimati all'azione di responsabilità – Produzione in giudizio di atti ed indagini svolti da organismi pubblici qualificati e da consulenti tecnici d'ufficio nominati da altri giudicanti – Sufficienza – Mancata determinazione del *quantum* - Liquidazione equitativa del danno ex art 18 co.6 L. 349/86.

Riforma Tribunale di Taranto 31 maggio 2002

L'azione di responsabilità civile per danni all'ambiente, promossa da un Ente territoriale sulla base di una sentenza penale di condanna (irrevocabile) per il reato di mero pericolo di cui all'art. 674, prima parte, c.p., presenta i requisiti richiesti dall'art. 18 della Legge n. 349/1986, allorquando nel corso del processo penale, siano emersi la violazione della normativa speciale antinquinamento e la effettiva compromissione del bene ambiente. Gli Enti territoriali, portatori di un interesse diffuso alla tutela dell'ambiente e pertanto legittimati all'azione di responsabilità per danni all'ambiente, assolvono ai propri oneri probatori, dimostrando nel giudizio civile l'oggettiva compromissione ambientale, pur in assenza di una precisa quantificazione del danno, che in linea con il sistema di responsabilità civile per danno ambientale, resta comunque affidata alla valutazione equitativa del Giudice (fattispecie nella quale il Comune, deducendo la intervenuta condanna penale ex art. 674, prima parte, c.p., impugnava la sentenza di rigetto del Tribunale civile e riproponeva dinanzi al Giudice dell'impugnazione la domanda di risarcimento del danno ambientale, avvalendosi, ai fini della prova della compromissione ambientale, dei risultati derivanti da indagini svolte da organismi pubblici nell'ambito di altri processi e rimettendosi ai fini della liquidazione del quantum alla valutazione equitativa della Corte adita).

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Appello di Lecce — Sezione distaccata di Taranto - Sezione Lavoro —
composta

Signori:

- 1) Dott. Giuseppe SANTARCANGELO - Presidente
 - 2) Dott. Riccardo ALESSANDRINO - Consigliere
 - 3) Dott. Gianfranco COCCIOLI – Consigliere Rel
- ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa di lavoro in grado di appello iscritta al n. 154 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2002 discussa e decisa all'udienza di discussione del 14/4/2004

TRA

COMUNE DI TARANTO in persona del suo Sindaco Dott.ssa Rossana Di Bello, rappresentata e difesa dall'Avv. Claudio Clary, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Taranto alla via Sorcinelli n. 71, giusta procura a margine del ricorso in appello, conferita in forza di deliberazione di affidamento di incarico in giudizio del 27/09/2002 della Giunta Comunale n. 630

- APPELLANTE -

E

MUNI Nicola, nato a Basicò (Messina) il 28/7/1934 e residente in Giugliano in Campania, alla

Via

Varcaturiello, 51 - Largo Patria (NA), rappresentato e difeso dal prof. Avv. Giuseppe Panza ed elettivamente domiciliato in Taranto alla via Plinio 87 presso e nello studio dell'Avv. Giuseppe Adeo Ostillio, giusta procura a margine della comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale

- APPELLATO ED APPELLANTE INCIDENTALE -

NONCHE'

FINTECNA - Finanziaria per i Settori Industriale e dei Servizi S.p.A., con sede in Roma, via Molise N. 11, difesa e rappresentata - giusto mandato ad *litem* per Notaio Antonino Previtiera, rep. n. 28935 del 20/6/2003, rilasciato dal suo Direttore Generale avv. Vincenzo Cappiello in virtù dei poteri ad esso conferiti con procura speciale per Notaio Paolo Castellini del 19/2/2001 Rep 61842, raccolta 11957 - dal prof. Avv. Giuseppe Niccolini del Foro di Roma, dall'Avv. Giovanni Nucci del Foro di Napoli, nonché dall'Avv. Roberto Rochira del Foro di Taranto, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Taranto, via Medaglie d'Oro n. 62

- ALTRA APPELLATA -

ED INOLTRE

ILVA S.p.A., con sede in Milano al Viale Certosa n. 249, in persona del Consigliere Delegato e legale rappresentante sig. Claudio Riva, elettivamente domiciliato in Taranto, presso l'Avv. Vincenzo Di Maggio, via Regina Elena n. 42, che la rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente all'Avv. Roberto Rovero del Foro di Piacenza ed all'Avv. Maria Rosa Barone del Foro di Milano, in virtù di procura speciale rilasciata in calce alla comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale.

- ALTRA APPELLATA ED APPELLANTE INCIDENTALE -

E

RIUNIONE ADRIATICA DI SICURTA' RAS S.p.A., in persona dei procuratori speciali dott. Andrea Cerretti e dott.ssa Mirella Restelli, con sede in Milano, corso Italia n. 23, rappresentata e difesa per delega in calce all'atto di chiamata in causa dagli Avv.ti Antonio Fortunato del Foro di Taranto e prof. Ugo Carnevali del Foro di Milano, elett. dom. presso il primo in Taranto, via Lucania n. 70

- ALTRA APPELLATA -

Negli atti e scritti difensivi le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni:

IL PROCURATORE DELL'APPELLANTE:

“Piaccia a questa Ecc.ma Corte, in accoglimento del presente gravame ed in riforma dell'impugnata sentenza così giudicare:

Accogliere la domanda proposta dal Comune di Taranto e per l'effetto condannare il convenuto Muni Nicola al risarcimento dei danni in favore del Comune di Taranto, liquidandoli equitativamente, nella misura richiesta di €. 20.000.000.000 (ventimiliardi) pari a E 10.329.137,88 o in quella diversa ritenuta giusta.

Il tutto con vittoria delle spese del doppio grado del giudizio""

IL PROCURATORE DELL'APPELLATO ED APPELLANTE INCIDENTALE:

"Piaccia all'Ecc.ma Corte adita, *adversis reiectis*:

1) in via preliminare istruttoria: si chiede essere autorizzati alla chiamata in causa di Fintecna S.p.A., ai fini della integrazione del contraddittorio con la riproposizione della domanda in garanzia all'uopo differendo l'udienza già fissata per il 25.06.2003 e con termine per la notifica;

2) in via preliminare: in accoglimento dell'appello incidentale proposto, accogliere l'eccezione di prescrizione formulata in primo grado e, per l'effetto, rigettare la domanda proposta per intervenuta prescrizione e, dunque, per infondatezza;

3) Nel merito: a) rigettare l'appello proposto a motivo della sua infondatezza; b) in via subordinata di merito: accogliere tutte le domande ed eccezioni proposte dall'Ing. Muni nei confronti degli altri soggetti processuali ed in particolare della Fintecna S.p.A. proposte in primo grado e che qui devono intendersi integralmente riproposte nei confronti della Fintecna S.p.A.;

4) Con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio".

I PROCURATORI DELL'ALTRA APPELLATA:

""Voglia l'Ecc.ma Corte provvedere sulla eccezione di carenza di legittimazione passiva riformando la sentenza di Taranto; altresì la Fintecna insiste nelle richieste, domande eccezioni e deduzioni già avanzate nei confronti delle altre parti comparenti in questo giudizio, chiedendo di essere assolta da qualsivoglia domanda"".

I PROCURATORI DELL'ALTRA APPELLATA ED APPELLANTE INCIDENTALE (ILVA S.p.A.)

""Voglia l'Ill.mo Giudice adito in funzione del Giudice del Lavoro, *contrariis reiectis*,

1 - in via pregiudiziale e di rito: dichiarare l'inammissibilità dell'appello nei confronti di ILVA S.p.A. per decorrenza dei termini di cui agli artt. 325 e 327 c.p.c.

2 - in via subordinata, sempre in via pregiudiziale dichiarare l'illegittimità e/o l'infondatezza della chiamata in causa ILVA S.p.A. non ricorrendo i presupposti di cui all'art. 331 c.p.c. e perché comunque infondata.

3 - in subordine e nel merito: confermare il rigetto della domanda del Comune di Taranto contenuta nell'impugnata sentenza e per l'effetto rigettare ogni domanda proposta nei confronti della chiamata ILVA; previa ogni necessaria ed opportuna statuizione nei confronti di FINTECNA in ordine alla circostanza essere intercorso rapporto di lavoro tra ILVA e l'Ing. Muni solo dall'11 gennaio 1994 al maggio 1995, con ogni conseguenza anche in termini di (difetto di) legittimazione passiva alla stessa ILVA per domande afferenti il periodo precedente; in ogni caso, in accoglimento dell'appello incidentale, accertare la prescrizione di ogni diritto dell'Ing. Muni nei confronti di ILVA.

4 - in via ulteriormente subordinata nel merito: nel denegato caso in cui dovesse essere ritenuta sussistente una qualunque obbligazione di ILVA verso chicchessia dichiarare, anche in accoglimento dell'appello incidentale, RAS - Riunione Adriatica di Sicurtà S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore e Fintecna S.p.A. in persona del legale rappresentante pro tempore, ciascuna in forza dei titoli di cui in narrativa, tenute e conseguentemente condannate a manlevare ILVA da ogni domanda contro la stessa proposta, e per l'effetto, a direttamente corrisponderle ogni somma che la stessa ILVA fosse tenuta a pagare.

5 - in ogni caso: in accoglimento dell'appello incidentale condannare il Comune di Taranto, Fintecna e RAS Ass.ni a rifondere ad ILVA le spese processuali di entrambi i gradi di giudizio e dire RAS comunque tenuta a rimborsare le spese anticipate da ILVA in esecuzione dell'impugnata sentenza.

Con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio".

I PROCURATORI DELL'ALTRA APPELLATA (RAS ASS.NI S.P.A.):

"Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello, ogni contraria e diversa istanza, deduzione ed eccezione *rejette*, così giudicare:

- 1) Dare atto che la sentenza oggetto del presente giudizio di appello è passata in giudicato per quanto riguarda il capo che ha pronunciato sulla domanda di manleva formulata da ILVA S.p.A. confronti di RAS S.p.A..
- 2) Conseguentemente dichiarare inammissibile e comunque rigettare ogni e qualsivoglia domanda di manleva che ILVA S.p.A. avesse a proporre, in via di appello incidentale, nei confronti di RAS S.p.A. in relazione ai fatti di causa;
- 3) In subordine e nel merito, rigettare ogni e qualsivoglia domanda di .manleva di ILVA S.p.A. nei confronti di RAS S.p.A. in relazione ai fatti di causa e, per l'effetto confermare, sul punto (anche per quanto riguarda la condanna alle spese), la sentenza di primo grado;
- 4) Condannare l'appellante Comune di Taranto, e/o l'ing. Nicola Muni, e/o ILVA S.p.A. alla rifusione delle spese, diritti e onorari del giudizio di appello".

Svolgimento del processo

Con citazione notificata il 18.9.2000, il Comune di Taranto convenne in giudizio, davanti al Tribunale della stessa città, Muni Nicola, e ne chiese la condanna al risarcimento, in suo favore, della somma di lire 20 miliardi, esponendo che il convenuto, nella sua qualità di responsabile dello stabilimento dell' ILVA S.p.A., era stato condannato dal Pretore di Taranto, il quale, con sentenza n. 2247/98 (confermata nei successivi gradi e divenuta irrevocabile in data 27.10.1999), lo aveva ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 674 c.p.c, in quanto aveva consentito e comunque non impedito permanenti sversamenti, nell'area circostante lo stabilimento, di grossi quantitativi di polveri minerali atte ad offendere, imbrattare e molestare le persone, nell'arco di tempo dal marzo 1993 in poi (fino a quando, nel maggio del 1995, il Muni cessava di ricoprire l'incarico di dirigente e responsabile dello stabilimento siderurgico ILVA – Fintecna S.p.A.).

Prècisato che si era costituito parte civile nel giudizio penale, con la conseguente efficacia vincolante della sentenza sotto il profilo dell'"an", soggiunse, in ordine al "*quantum debeatur*", la cui determinazione era stata rimessa dal giudice penale alla sede civile, che la congruità della richiesta era desumibile dalla gravità del reato e dalle sue pesanti conseguenze dannose a carico dell'ambiente, confermate dalle valutazioni tecniche espresse sia dal dott. Guida,

funzionario chimico dell'AUSL TA /4, designato dal pm precedente, e sia dal dott. Maraglino, nel corso di altro procedimento.

Si costituì il Muni che, nel contestare le pretese dell'attore, dedusse che il Giudice penale aveva emesso condanna generica, avendo ravvisato un fatto potenzialmente dannoso, senza compiere accertamenti specifici in ordine alla verifica concreta ed effettiva del danno, sicché questo poteva anche essere escluso in sede civile, con il conseguente rigetto della relativa domanda diretta ad ottenerne la liquidazione.

A sostegno di ciò, evidenziò che l'art. 674 c.p. prevedeva un reato di mero pericolo e, dunque, non era sufficiente chiedere una liquidazione equitativa, dovendo essere fornita la dimostrazione di una situazione di pregiudizio attuale e concreto, tale da poter far sorgere l'esigenza di procedere al relativo risarcimento. Precisò, altresì, che la richiesta appariva del tutto sproporzionata, anche perché egli era stato responsabile dello stabilimento dal 1993 al 1995 in un arco temporale esiguo, e nel penale era emerso che, al fine di prevenire situazioni di pericolo per l'incolumità pubblica, era necessario adottare scelte radicali, come

l'abbassamento o l'interramento dei parchi minerali, che, oltre ad essere incompatibili con le esigenze produttive, esulavano dalla sua sfera di attribuzioni, ai sensi dell'art. 1711 cc, ed erano appannaggio esclusivo dei vertici aziendali.

A scopo di garanzia, chiese di chiamare in causa la Fintecna S.p.A. e l'ILVA S.p.A., perché, ove fosse stata accolta la domanda, la condanna fosse disposta direttamente a loro carico.

La Fintecna S.p.A., costituitasi, eccepì il proprio difetto di legittimazione passiva, dal momento che, sulla base dell'atto di scissione del 21.12.1993 e dell'accordo successivo del 30.9.1994, la responsabilità cadeva sull'ILVA Laminati S.p.A., in relazione anche ad ogni sopravvenienza passiva, tanto che le era stato trasferito un fondo rischi relativi ai danni ambientali di ben 38,853 miliardi, e si trattava di atti efficaci nei confronti dei terzi, in ragione della pubblicazione dell'atto di scissione.

Svolte altre considerazioni difensive, concernenti la circostanza che l'oggetto della tutela penale ex art. 674 c.p. era costituito dall'incolumità pubblica e non dall'integrità delle cose o dell'ambiente, che l'azione esperibile sulla base della legge n. 649 del 1986 era attribuita allo

Stato e non agli Enti Territoriali, che il diritto al risarcimento era estinto per prescrizione, trattandosi di illecito permanente, chiese il rigetto delle domande confronti suoi e del Muni, in subordine chiedendo la condanna manlevarla.

Costituitasi, l'ILVA sollevò varie eccezioni pregiudiziali e preliminari di merito, senza peraltro entrare nel merito della domanda di risarcimento fatta valere nei confronti del Muni, ma contestando soltanto i presupposti giuridici della chiamata in garanzia effettuata nei suoi riguardi

La causa, istruita mercé documentazione, risulta decisa con sentenza in data 22.5.2002 / 31.5.2002, con la quale il Tribunale monocratico adito ha rigettato la domanda proposta dal Comune nei confronti del Muni, compensando per intero tra le parti le spese processuali.

Svolte alcune preliminari considerazioni in ordine alle ragioni della sussistenza della legittimazione attiva in capo al Comune, il Tribunale, quanto all'eccezione di prescrizione, ne ha ritenuta l'infondatezza, per essere stata l'azione civile relativa ai fatti in esame già esercitata in sede penale tempestivamente, almeno nel 1996, come era possibile desumere dalla sentenza n. 2283 del 14.9.1996, emessa dal Pretore di Taranto, ciò che, a parere del Giudice di primo grado, aveva determinato l'interruzione (del decorso del termine) della prescrizione per tutta la durata del processo penale, ai sensi dell' artt. 2943 cc, c.1°, .e 2945 cc, c. 2°, sino al .27.10.1999, data in cui la sentenza era divenuta irrevocabile.

Il primo Giudice, inoltre, quanto alla questione della controeccezione di interruzione, ha evidenziato che recenti *dicta* della Suprema Corte di Cassazione avevano chiarito che non è precluso al Giudice di tener conto del fatto interruttivo quando, a prescindere da una formulazione espressa della relativa eccezione, possa desumersi dagli atti che la parte abbia inteso valersene al fine di superare la prescrizione eccepita dalla controparte.

Rilevata la perfetta sovrapponibilità, sotto il duplice profilo della causa *pretendi* e del *petitum*, dell'azione civile proposta in sede penale a quella esercitata in questa sede, il primo Giudice ha considerato infondata, dunque, l'eccezione di prescrizione.

Ha rigettato, tuttavia, la domanda di risarcimento, rilevando a) che, in presenza di una richiesta generica, che non conteneva alcuna specificazione in ordine all'essenza del danno

lamentato, non poteva addivenirsi ad alcuna sua liquidazione sulla base della sola sentenza penale, dal momento che gli accertamenti compiuti nel relativo procedimento avevano riguardato la sussistenza di una condotta integrante il reato di pericolo di cui all'art. 674 c.p., e, dunque, il giudizio espresso in ordine alla sussistenza ed all'attribuibilità di esso al Muni non poteva comportare ex se un danno da risarcire, dovendosene provare in concreto la verifica; b) che la situazione di danno concreto non poteva desumersi neppure da quanto precisato nella relazione a firma dott. Guida Roberto, in seguito all'accertamento disposto dall'USL TA/4, "secondo cui, sia pure in maniera orientativa (e del resto rilevazioni al millimetro sarebbe ben difficile averne in casi come questi) sussiste il versamento di polveri di circa un grammo per metro quadro su di un'area di 100 chilometri quadrati (e cioè su un quadrato dai lati di 10 chilometri) e quindi su di un'area di tali dimensioni da configurare non solo e non tanto la compromissione o il danneggiamento di singoli beni (che si ripete l'attore neppure indica), bensì dell'ambiente.....sennonché, l'accertamento in questione è avvenuto mediante il prelievo di campioni in data 03.05.1993, sicché nulla di analogo (circa la suddetta entità del fenomeno di emissioni di polveri al di fuori dell'impianto industriale) può dirsi relativamente al periodo successivo" (così testualmente sul punto la sentenza di primo grado; c) che, in ogni caso, mancava la dimostrazione che si trattava di danno ingiusto, visto che l'art. 18 della legge 349 del 1986 richiede, ai fini della configurabilità del diritto al risarcimento del danno ambientale, che questi derivi da "fatto doloso o colposo posto in essere in violazione di disposizioni di legge o di provvedimenti adottati in base a legge che comprometta l'ambiente", dovendosi escludere che la sentenza penale soddisfa1 requisito, sia perché il reato ritenuto sussistente prescinde dalla violazione di norme di legge, sia perché si tratta di reato di mero pericolo, sia, infine, per la ragione che una diversa interpretazione comporterebbe sacrificio eccessivo dell'attività industriale, in teoria potendosi configurare sempre un danno all'ambiente.

Ha proposto appello il Comune, sulla base dei motivi che saranno appresso esaminati; il Muni, costituitosi, ha chiesto il rigetto dell'impugnazione; integrato il contraddittorio nei confronti

degli altri soggetti chiamati in giudizio in primo grado, il gravame è stato deciso nell'odierna udienza nel senso indicato nell'allegato dispositivo.

Motivi della decisione

L' appello principale, proposto dal Comune di Taranto nei confronti di Muni Nicola, va accolto soltanto parzialmente.

Prima di indicarne le ragioni, occorre rilevare che, essendo risultato totalmente vittorioso nel merito, il Muni non aveva interesse a proporre appello incidentale, con riguardo alla questione della prescrizione, pur se il primo Giudice ha rigettato la relativa eccezione.

Il principio dell'interesse ad agire, di cui all'art. 100 c.p.c, trova applicazione, invero, anche in riferimento al giudizio di appello, che, mirando a provocare la riforma totale o parziale della sentenza di primo grado, non può essere promosso che dalla parte risultata in tutto o in parte soccombente nel precedente giudizio.

Nel caso di specie, il primo Giudice, come emerge dalla sua sentenza, ha rigettato la domanda proposta dal Comune nei confronti del Muni, atteso che, secondo quanto si è rilevato nella parte espositiva, ha ritenuto che non potesse configurarsi un danno concreto, per lo meno che non ne fosse stata fornita prova ad opera dell'amministrazione, che pure ne aveva l'onere: la soccombenza, dunque, andava e va individuata in relazione a questa statuizione, non rilevando, al riguardo, il giudizio di infondatezza dell'eccezione di prescrizione, giacché questo è un passaggio del più complesso iter motivazionale, il cui epilogo è costituito dal rigetto della domanda di risarcimento dei danni.

L'esito del giudizio di primo grado, cioè, per quanto concerne la pretesa fatta valere nei suoi confronti dal Comune, è stato totalmente vittorioso per il Muni, il quale, quindi, non aveva interesse a proporre alcuna impugnazione incidentale, perché dalla riforma della sentenza, derivante dall'accoglimento della sua impugnazione, non avrebbero potuto essere da lui ottenuti vantaggi ulteriori (o utilità che dirsi voglia) rispetto a quello legato al rigetto della domanda pronunciato dal primo Giudice.

Va dichiarato inammissibile, dunque, l'appello incidentale, proposto dal Muni nei confronti del Comune al fine di ottenere il riesame dell'eccezione della prescrizione.

Per completezza, la Corte precisa di essere consapevole che una parte isolata della giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione (v. Cass. 28 novembre 1987 n. 8864) è dall'avviso che, in casi del genere, vada proposta impugnazione incidentale (ed è probabilmente per questo che l'accorta difesa del Muni ha avvertito l'esigenza di cautelarsi con lo strumento processuale in parola, che, da un canto, era in grado di porla al riparo dall'eventuale adesione di questa Corte all'indirizzo minoritario della Cassazione, e, dall'altro, non le precludeva la rivalutazione dell'eccezione *de qua*).

Ribadendo precedenti sue pronunce al riguardo, ritiene la Corte, tuttavia, di dover continuare a seguire l'altro indirizzo del Supremo Collegio (v. Cass. 16 gennaio 1987 n. 298; Cass. 25 giugno 1997 n. 5673; Cass. n. 23843/68; Cass. n. 4/69; n. 1526/76), a tenore del quale non è necessaria (ma, anzi, è inammissibile) l'impugnazione incidentale, quando ne è oggetto la riproposizione di eccezioni rigettate dal primo Giudice nell'ambito di una sentenza favorevole nel merito alla parte che, le aveva sollevate.

Chiarito questo, però, va rivelato che l'appellato che con l'impugnazione incidentale ha inteso, in sostanza, riproporre le eccezioni preliminari, che il primo Giudice risulta aver rigettato.

Ai sensi dell'art. 346 c.p.c, infatti, si intendono rinunciate le domande e le eccezioni non accolte nella sentenza di primo grado, ove non siano espressamente riproposte.

Siccome l'eccezione di prescrizione è stata riproposta dall'appellato Muni, il quale ne ha argomentato la fondatezza in maniera articolata e puntuale, rappresentando anche le ragioni per le quali, a suo dire, non può ritenersi, contrariamente a quanto affermato dal primo Giudice, validamente e tempestivamente proposta la controeccezione di interruzione, appare evidentemente rispettata la disposizione dell'art. 346 c.p.c, dovendosi categoricamente escludere che vi sia stata rinuncia da parte dell'appellato ad essa, e, dunque, vi è ugualmente l'obbligo di riesaminarla. Ribadita la circostanza pacifica che l'azione risarcitoria in questa sede è stata promossa (con citazione notificata) quando era già decorso il termine di prescrizione quinquennale derivante dalla tipologia di responsabilità dedotta dall'appellante, sostiene l'appellato che il fatto interruttivo, rappresentato dalla costituzione di parte civile ad opera del Comune nel giudizio penale, si configura come un'eccezione in senso stretto (secondo una

certa giurisprudenza della Cassazione, antitetica rispetto a quella indicata nella sentenza impugnata), sicché il primo Giudice non avrebbe dovuto ritenerla proposta, in difetto di una formulazione espressa e tempestiva da parte del Comune.

A parere dell'appellato, poi, la domanda di risarcimento del danno ambientale, in quanto fondata su di una causa *petendi* specifica, ricavabile dalla legge particolare che ne prevede la fattispecie, si distingue da quella fondata sull'art. 2043 cc e non è ricompresa in ciò che risulta chiesto con la costituzione di parte civile: il relativo atto, dunque, non può fungere da evento interruttivo, con la conseguenza che il tempo occorso per l'esaurimento del giudizio penale non va sottratto al computo della prescrizione che, in conclusione, considerato il suo *dies de quo*, si era compiuta quando l'atto introduttivo del giudizio di primo grado fu notificato.

Osserva la Corte che, pur a volerla ritenere diversa, la domanda di risarcimento fondata sulla legge del 1986 è sicuramente ricompresa nell'atto di costituzione di parte civile.

Come si desume dalla sua lettura, con tale atto il Comune chiese il risarcimento dei danni subiti, senza alcuna distinzione, sicché, mentre appare arbitrario perimetrare la relativa domanda entro i confini dell'art. 2043 cc, è coerente con la formulazione letterale ritenere che sia stato chiesto il risarcimento di ogni pregiudizio, suscettibile di valutazione economica, rilevante, oggetto della contestazione mossa al Muni: il Comune ha la rappresentanza della comunità locale insediata nel territorio di sua competenza, sicché con la sua azione civile si puntava a ripristinare le condizioni di benessere ambientale, di cui una popolazione ha indeclinabile bisogno, seriamente compromesso dagli sversamenti nell'aria di sostanze nocive che il Muni, quale responsabile dell'ILVA, avrebbe dovuto prevenire mediante l'adozione di adeguate misure.

Appare significativa, al riguardo, la circostanza che l'atto di costituzione in giudizio è successivo alla data di entrata in vigore della legge n. del 1986 (che, come detto, disciplina il cd danno ambientale): è conforme *plerumque accidit*, dunque, ritenere che la mancata indicazione di un bene determinato, come

Oggetto di aggressione dannosa, sia da collegare alla consapevolezza di aver ricevuto un danno diffuso, riguardante l'intero ambiente, e di aver diritto al risarcimento dei danni arrecati

ad esso, nel suo insieme costituito di aspetti immateriali e materiali, non suscettibili di essere precisamente individuati (esattamente ciò che ha spinto il legislatore del 1986 ad introdurre la fattispecie del danno ambientale, che non sarebbe stato risarcibile come bene in sé, se la sua tutela fosse rimasta ancorata all'art. 2043 cc).

Secondo il capo di imputazione contestato al Muni, gli sversamenti, che egli avrebbe dovuto prevenire, si erano propagati in tutto il territorio circostante lo stabilimento dell'ILVA, nel quale svolgeva le funzioni di dirigente responsabile, sicché più che derivarne la lesione di un singolo bene, vi erano elementi per poter considerare seriamente compromesso il territorio nella sua interezza ed è sulla base di questo dato di fatto che la tutela richiesta con l'atto di costituzione non fu circoscritta ad un singolo bene.

E' incontrovertibile, in conclusione, che, con la domanda civile, il Comune mirava ad ottenere il risarcimento di ogni danno, soprattutto di quelli provocati all'ambiente, inteso come complesso di beni di uso pubblico facenti parte del territorio di sua competenza.

Chiarito che la domanda di risarcimento basata sulla legge n. 349 dell'8 luglio 1986 era stata proposta sin dall'atto di costituzione civile, occorre ora verificare se sia condivisibile quanto sostiene l'appellato, il quale ripropone la tesi, respinta dal primo Giudice, secondo cui non può essere sottratto il tempo occorso per la definizione del giudizio penale, perché l'appellante Comune, pur avendo dedotto nel proprio atto introduttivo di questo giudizio che si era costituito parte civile in quello penale, aveva formulato in maniera espressa la relativa controeccezione di interruzione dopo la scadenza del termine perentorio, previsto dall'art. 426 c.p.c in caso di passaggio dal rito ordinario a quello speciale, trasformazione del rito che nel giudizio di primo grado era stata disposta in seguito alla constatazione che la causa, in ragione delle domande di garanzie proposte dal lavoratore verso i suoi datori, aveva finito con l'involgere questioni relative alla materia del lavoro (senza che al riguardo sia stata mai contestata dalle parti né nel giudizio di primo grado, né qui la ricorrenza dei presupposti e la fondatezza della decisione di disporre il detto passaggio, di rito ex art. 426 c.p.c)

La Corte ritiene di poter condividere le osservazioni in proposito svolte dal primo Giudice.

Nell'atto di citazione, col quale ha convocato in questo giudizio il Muni, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni subiti, il Comune di Taranto ha ripercorso, sia pure riassuntivamente, le precedenti vicende giudiziarie: precisato che, in seguito al promovimento dell'azione penale nei confronti del dirigente, con l'imputazione di aver procurato permanenti sversamenti di consistenti quantitativi di polveri minerali, aveva provveduto a costituirsi parte civile, al fine di chiedere la condanna dell'imputato al risarcimento dei danni, ha soggiunto che il relativo procedimento penale si era concluso con una. Sentenza, divenuta irrevocabile il 27.10.1999, con la quale il Muni, ritenuto colpevole del reato ascrittogli, era stato condannato anche al risarcimento dei danni provocati al territorio comunale.

Nell'atto introduttivo di questo giudizio, dunque, erano prospettati dall'attore sia gli elementi in grado di dare una base giuridica alla sua azione, sia la causa che ne aveva determinato la proposizione a distanza di anni dai fatti, costituita sostanzialmente dall'esigenza di attendere la definizione del giudizio penale nel quale si era inserito come parte civile, chiedendo la condanna del Muni al risarcimento dei danni determinati dalla sua condotta oggetto dell'imputazione.

In questa impostazione è insita la volontà del Comune di considerare non computabile, ai fini della valutazione della tempestività dell'azione proposta, la durata del processo penale che, ai sensi del terzo comma dell'art. 2947 c.c. (v anche art. 2945 cc), rende per così dire quiescente il periodo di prescrizione del diritto al risarcimento fatto valere con la costituzione di parte civile.

Non appare, dunque, giuridicamente esatto pretendere che, a fronte di ciò, l'amministrazione avesse l'onere di riproporre la tesi sviluppata nell'atto introduttivo, dal momento che in esso era stata ormai dedotta e descritta la situazione processuale, che, andando ad

Incidere sul termine di prescrizione, ne provocava l'interruzione e ne impediva il decorso; il che, d'altro canto, era talmente chiaro che anche il Muni, nel suo atto di costituzione in primo grado, fece esplicito riferimento alla parentesi processuale che aveva inciso sul termine di prescrizione e ne aveva impedito la decorrenza.

In tal senso, del resto, è la giurisprudenza di una parte della Suprema Corte di Cassazione (Cass. N. 7270/2000; n. 5945/2000, citate, con indicazione di ampi e significativi brani, anche nella sentenza impugnata), la quale sostiene che non è necessario prospettare l'interruzione quando dagli atti risulti il fatto che la determina ed il proposito di volersene valere ad opera della parte che l'abbia dedotto.

La Corte non ignora che altri arresti del Supremo Collegio (Cass. n. 10137/2002; n. 9378/2002, diligentemente indicati dalla difesa dell'appellata) sembrano orientare in senso diverso, sulla base della considerazione che la controeccezione di interruzione configura una eccezione in senso stretto

Occorre rilevare, però, che nessuna norma stabilisce le modalità formali con le quali le eccezioni vanno proposte, ciò che appare coerente con il principio basilare del nostro ordinamento processuale, secondo cui deve darsi la prevalenza al contenuto concreto, piuttosto che alla forma degli atti processuali, come dimostra anche la disposizione dell'art. 156 c.p.c, che, nel disciplinare le nullità; di essi, ne preclude la pronuncia, nel caso in cui sia raggiunto lo scopo al quale l'atto invalido tende: quando dalle deduzioni difensive emerge la precisa volontà di valersi di un fatto, allo scopo di paralizzare o estinguere una pretesa altrui ovvero di impedire che un evento estintivo prospettato possa precludere l'accoglimento di una propria domanda, si è di fronte ad una prospettazione chiara, idonea a costituire, a seconda dei casi, eccezione o controeccezione, atteso che manca una disposizione che renda doveroso il rispetto di determinate modalità esplicative (dell'eccezione o della controeccezione).

Senza dire che anche le sentenze della Cassazione, sulla scia delle quali l'appellato contesta l'affermazione sul punto del primo Giudice, non escludono che possa desumersi la formulazione dell'interruzione come fatto che preclude l'accoglimento dell'eccezione di prescrizione, sulla base delle argomentazioni difensive, giacché in tali pronunce è chiaramente detto che *"il controeccepiente ha l'onere non solo di provare i fatti su cui essa si fonda, ma anche di dedurli o quanto meno è necessario che essi siano implicitamente contenuti nelle argomentazioni difensive da lui sviluppate"*

Nel caso di specie, i fatti adottati come elementi fondativi della controeccezione di interruzione sono stati chiaramente dedotti nell'atto introduttivo e, come detto, sono stati ammessi dallo stesso Muni che, nel proprio atto di costituzione nel giudizio di primo grado, vi ha fatto puntuale riferimento, non per contestarli (si trattava degli atti del giudizio penale nel quale egli era imputato, sicché era davvero arduo poterne contestare l'effettiva sussistenza), ma per confermarli.

Sgomberato il campo delle questioni preliminari, va ora sottolineato che è fondata la prima censura, con la quale l'appellante si duole che il Tribunale non abbia ritenuto che, nel caso di specie, ricorressero i presupposti del risarcimento del danno ambientale.

Contrariamente a quanto sostenuto nella sentenza, l'appellante ritiene che l'affermazione della responsabilità penale del Muni in ordine al reato di cui all'art. 674 c.p. (per non avere adottato, quale responsabile dell'ILVA, le misure idonee a prevenire lo spolverio ed i permanenti sversamenti nell'aria di consistenti quantitativi di sostanze nocive), sia sufficiente ad evidenziare il requisito della violazione di legge, che l'art. 18 citato richiede, ai fini della risarcibilità del danno ambientale.

La Corte considera fondata, la censura, ma, prima di spiegarne le ragioni, rileva che, conformemente a quanto precisato dalla Suprema Corte di Cassazione in un profluvio di sue sentenze, il Comune, in quanto portatore degli interessi della comunità insediata nel suo territorio di competenza, è titolare dell'interesse ad agire per chieder il risarcimento del danno ambientale, come è confermato, in maniera chiara ed univoca, dal terzo comma dell'art. 18 della legge 349/1986, a mente del quale "l'azione di risarcimento del danno ambientale, anche se esercitata in sede penale, è promossa dallo Stato, nonché dagli Enti Territoriali sui quali incidano i beni oggetto del fatto lesivo".

Ai sensi dell'art. 18, primo comma, della predetta legge, "qualunque fatto doloso o colposo in violazione di disposizioni di legge o di provvedimenti adottati in base a legge che comprometta l'ambiente, ad esso arrecando danno, alterandolo, deteriorandolo o distruggendolo in tutto o in parte, obbliga l'autore del fatto al risarcimento nei confronti dello Stato".

Sostiene il primo Giudice che, nel caso di specie, non ricorre il requisito della violazione (di disposizioni di legge o di provvedimenti adottati in base a legge), giacché la condanna penale si è limitata ad accertare una condotta con la quale è stata messa in pericolo l'incolumità pubblica, senza affermare che ne è derivato un danno concreto, idoneo a compromettere l'ambiente: il reato contestato di cui alla prima parte dell'art. 634 c.p. prescinde dall'accertamento di specifiche violazioni e può esserne affermata la ricorrenza anche in presenza di condotte potenzialmente lesive, trattandosi di reato di mero pericolo, configurabile anche nel caso in cui l'offesa non si verifici, sicché, a parere del Tribunale, la sentenza penale di condanna per questo reato non implica ex se la violazione di legge di cui all'art 18.

Per il primo Giudice, non rileva neppure che in sede penale sia stato accertato lo spargimento di polveri nell'area esterna allo stabilimento, giacché l'attività di getto di cose atte ad offendere ed imbrattare o molestare persone non costituisce, di per sé, danno all'ambiente, né sono desumibili elementi di valutazione circa l'esistenza di un danno concreto dalla relazione del dott. Giua, incaricato dall'USL TA/4, perché ciò che lui attesta, derivando da un unico prelievo di campioni in data 3.5.1993, non copre l'intero periodo di contestazione, che va dal marzo del 1993 al maggio 1995.

Senonché, la Corte ritiene di non poter condividere le argomentazioni addotte dal primo Giudice.

La subordinazione della risarcibilità del danno ambientale alla violazione di una legge risponde all'esigenza di prevenire il rischio di una proliferazione eccessiva di richieste di tutela e di interventi giurisdizionali di ampio spettro, tali da poter creare incertezza circa i limiti legali che un imprenditore incontra nell'esercizio della libertà di organizzare la sua azienda: è arduo ipotizzarlo nel caso, qui ricorrente, in cui l'azione posta in essere, che si assume essere causa di danni gravi, come quelli che derivano all'ambiente, abbia comportato addirittura la violazione di una norma penale, acclarata con una sentenza passata in giudicato.

In tale situazione, invero, la domanda di risarcimento del danno ambientale si collega all'accertamento, compiuto in sede penale in maniera definitiva, secondo cui le modalità di produzione, che si assumono causa di pregiudizio, non sono conformi alle regole

dell'ordinamento, ma ne violano un precetto di carattere penale; la tutela risarcitoria invocata, pertanto, non va ad incidere sul diritto dell'azienda a darsi liberamente un proprio assetto organizzativo, idoneo a raggiungere i suoi obiettivi, ma mira, attraverso il risarcimento dei danni, a rimuovere gli effetti provocati da determinate modalità di produrre, considerate *contra jus*, in quanto fonti di danno che, secondo quanto si apprende dalle relazioni tecniche in atti (alle quali si farà cenno in seguito), sono talmente consistenti da superare spesso i limiti previsti dai vari Decreti Ministeriali adottati in materia di immissioni (il che, a ben vedere, integra ulteriormente il requisito qualificante richiesto dalla legge 349 del 1986, posto che la condotta causativa di danno ambientale è configurata sia nel caso di violazione di legge che nell'ipotesi di violazione di provvedimenti amministrativi adottati sulla base di legge, categoria quest'ultima nella quale è da ricomprendere il decreto ministeriale che fissa i limiti alle immissioni industriali).

In questo quadro, non ha alcuna rilevanza che l'art. 674 co configuri un reato di mero pericolo, giacché questo se dimostra che il legislatore ha inteso rafforzare la tutela penale, prevedendo la comminatoria di una « sanzione, prima ancora che la condotta tipizzata produca un reale pregiudizio, consente di affermare che l'eventuale danno, conseguente alla condotta incriminata, ne accresce il disvalore: ne viene che, ove la domanda di risarcimento del danno ambientale risulti ancorata ad una condotta, come quella descritta dall'art. 674 c.p., giudicata sussistente in sede penale irrevocabilmente, mentre deve ritenersi insito nell'accertamento penale il requisito della violazione di legge, occorre soltanto valutare se l'effettività del danno sia stata già affermata nel giudizio penale, con indicazione vincolante per il Giudice civile, ovvero se si debbano compiere ulteriori apprezzamenti in (e di) merito.

Ciò è tanto vero che lo stesso Tribunale, come si è visto sopra, fa riferimento alla concreta situazione dannosa (che, peraltro, non avrebbe avuto senso prendere in esame, se davvero non fosse stato ravvisabile il requisito della violazione di legge), anche se giunge alla conclusione che non vi è stato un danno ambientale suscettibile di risarcimento.

Ciò chiarito, osserva la Corte che il giudizio penale, come è stato più volte precisato sopra, si è concluso con l'affermazione di responsabilità penale a carico del Muni, il quale è stato anche

condannato al risarcimento dei danni in favore delle costituite parti civili, con assegnazione di una provvisionale di cinque milioni ad una di esse.

Nella sua sentenza di primo grado n. 6812 del 6.7.1998, il Pretore, nell'indicare le ragioni della condanna al risarcimento dei danni, svolto pertinenti considerazioni, secondo cui evidente che "il fenomeno dello spolverio (anch'esso da ritenere incontrovertibile in forza del giudicato sulla sussistenza del fatto riconosciuto dal S.C. nell'ambito del *iudicium rescindens*) di ferro e di carbon fossile costituisca, almeno al livello potenziale, un fatto produttivo di conseguenze dannose per cose e persone (in particolare, atteso il giudicato formatosi sulla sussistenza del fatto, cui si fa cenno nella pronuncia del S.C., devono ritenersi incontrovertibili sia la circostanza - di cui si è già dato atto, in punto di fatto, nella sentenza del Pretore di Taranto del 14.9.1996 - riferita all'Ammirato e confermata dal teste Guia e dagli altri testi di parete civile, secondo cui il fenomeno dello spolverio interessò particolarmente le serre dell'Ammirato, sia il fatto notorio, di cui pure si è già dato atto, in punto di fatto, nella sentenza del Pretore di Taranto del 14.9.1996 - dell'evidenza dello spolverio sulla tangenziale in direzione Reggio Calabria, per la presenza di polvere di colore rossastro, tipico della polvere minerale: tutto ciò esclude che possa negarsi, nel caso di specie, la sussistenza di un fatto quanto meno potenzialmente produttivo di danni non solo per l'Ammirato, ma anche per il territorio comunale di Taranto e, quindi, per la comunità di cui il Comune di Taranto, costituitosi parte civile, è il massimo Ente esponenziale).

Già queste precisazioni sono sufficienti per poter ritenere che il Giudice Penale, più che affermare il carattere potenzialmente dannoso della condotta del Muni, ne ha riconosciuta la concreta lesività, lì dove, facendo riferimento al fenomeno dello spolverio, ha sostenuto che era incontrovertibile che esso aveva interessato le serre dell'Ammirato, privato che si era costituito parte civile, ed il territorio comunale circostante lo stabilimento, anch'esso inquinato da emissioni di residui di sostanze minerali, che avevano lasciato traccia di sé in tutto l'ambiente, facendolo diventare innaturalmente rossastro.

A confermare l'esistenza innegabile di un danno all'ambiente, poi, vi è la relazione tecnica del dott. Guia, chimico dell'AUSL TA/3.

Richiesto di accertare se il terreno di proprietà dell'Ammirato, che aveva denunciato di subire emissioni dannose provenienti dall'ILVA, fosse interessato da sversamenti di polvere o altre sostanze, il tecnico, compiuti i necessari accertamenti, ha concluso che "nel corso dei sopralluoghi da noi effettuati nella serra di pertinenza del denunciante sig. Ammirato Antonio, si è potuto verificare come sui teli di plastica che ricoprono le coltivazioni e sulla stessa vegetazione fosse presente un notevole strato di polvere, di colore nerastro..... su alcune coperture spessore dello strato era tale che i teli di plastica risultavano incurvati dal peso della polvere".

Precisato di aver eseguito un prelievo in data 3.5.1993, il tecnico ha soggiunto che le analisi avevano mostrato "un ragguardevole contenuto di metalli pesanti in tutti i campioni prelevati, in specie di ferro (che arriva a costituire il 10% circa) con presenza di metalli di maggiore tossicità (manganese, cromo, piombo, arsenico, rame)".

Chiarito che le emissioni industriali rappresentano il contributo più rilevante alle emissioni totali, ha concluso che poteva "ampiamente documentato lo sversamento, da parte dell'ILVA, della quantità di polvere sovraccitata non solo nella serra del sig. Ammirato Antonio, ma in tutto l'ambiente circostante lo stabilimento siderurgico, polvere sicuramente molesta e nociva".

Coerenti con queste indicazioni sono quelle che provengono dalla relazione del luglio-novembre 1995, riguardante la valutazione delle principali fonti di inquinamento di origine industriale sull'ecosistema ionico: vi si precisa, infatti, che "lo stabilimento non esegue monitoraggio in continuo delle emissioni dai camini...lo stabilimento dispone di una sola sonda di campionamento isocinetico (del tipo previsto dalle norme di legge) che si ritiene insufficiente dato il gran numero dei punti di emissione da controllare.... i punti per il campionamento e l'analisi dei fumi sui camini non sono nella posizione prevista dalla norma di legge per avere dei risultati attendibili... non si esegue un monitoraggio continuo delle polveri nei punti maggiormente interessati (sporgenti marittimi per la scarica dei minerali dalle navi, parco stoccaggio minerali all'interno, altre zone con presenza di accumulo e/o trasporto polveri"

Sulla stessa scia si pongono le considerazioni dell'Enea (Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente) che, nella relazione del giugno 1996, redatta a seguito degli accertamenti

compiuti nell'area di Taranto ha avuto modo di chiarire (punto 3.2. di pag. 228 dello stralcio depositato dall'appellante) che "le emissioni gassose dello stabilimento siderurgico costituiscono un fattore di impatto ambientale di notevole entità a causa della dimensione del complesso produttivo e del tipo di cicli di lavorazione ...i processi termici danno luogo a combustioni di materiali di composizione estremamente variabile e di difficile controllo insieme a fasi transitorie del pari poco contrattabili, la movimentazione ed il trattamento delle materie prime comporta altresì un notevole sviluppo di polveri".

Assai significativa, poi, è la tabella riportata nella fig. 3.2.I.6, nella quale sono indicati i punti di emissione da adeguare ai limiti stabiliti dal DPR 20.3.1988 e dal DM 12.7.1990 collegato: come si desume dalla sua lettura, le emissioni riscontrate superano i limiti consentiti in maniera considerevole (in alcuni punti la quantità emissioni, misurata sulla base del rapporto mg/nm³, supera in maniera davvero allarmante il limite di quantità consentita - posto un limite di emissione di 50 - 100 mg/nm³, la quantità emessa varia da 150 a 192 mg/nm³, fino ad arrivare, in alcuni impianti a 200, 980, 550)

Non sono dissimili le valutazioni compiute dal equipe tecnica di cui si avvale il locale GIP (Giudice delle indagini preliminari) nell'ambito di altro procedimento promosso al fine di verificare il tasso di inquinamento dell'area industriale di Taranto: nella relativa perizia, infatti, sono contenute indicazioni decisamente allarmanti, lì dove si dice (a pag. 72) che "dai rilevamenti effettuati si può quindi ritenere che per due aree urbane di Taranto, considerate nel quartiere Tamburi, la ricaduta di polveri ed il conseguente imbrattamento risulta consistente (peraltro evidente e rilevabile anche ad un semplice esame visivo)..... i dati evidenziano inoltre che, pur avendosi un forte calo delle polveri sedimentabili tra l'interno e l'esterno (di circa 10 volte), le polveri che ricadono sul quartiere Tamburi (postazione Cimitero e Scuola) sono consistenti.... a titolo di esempio si consideri che le polveri sedimentabili rilevate a Tamburi risultano maggiori di quelle rilevate all'interno di una zona industriale quale quella del parco materiali del cementificio Cementir".

Sulla base di questo insieme di dati, inequivocabilmente indicativi di una reale situazione di inquinamento dell'ambiente circostante lo stabilimento dell'ILVA è evidente che sussiste

un effettivo danno ambientale, dovendosi anche precisare, sulla scorta delle indicazioni fornite dalla Cassazione nella sentenza n. 5650/1996, che, con riguardo ad azione di risarcimento del danno ambientale, promossa da un Comune a norma dell'art. 18 legge n. 349 del 1986, "nella prova dell'indicato danno bisogna distinguere tra danno ai singoli beni di proprietà pubblica o privata, o a posizioni soggettive individuali, che trovano tutela nelle regole ordinarie, e danno all'ambiente, considerato in senso unitario, in cui il profilo sanzionatorio, nei confronti del fatto lesivo del bene ambientale, comporta un accertamento che non è quello del mero pregiudizio patrimoniale bensì della compromissione dell'ambiente, vale a dire della lesione "in sè" del bene ambientale, la cui sussistenza è valutabile mediante accertamenti di tipo tecnico".

Come è stato autorevolmente rilevato in altra sentenza della Suprema Corte di Cassazione, l'ambiente in senso giuridico va considerato come un insieme che, pur comprendendo vari beni o valori (quali la flora, la fauna, il suolo, l'acqua ecc.), si distingue ontologicamente da questi in quanto si identifica in un realtà priva di consistenza materiale, ovvero "in un contesto senza forma", come è stato detto con espressione particolarmente efficace. Ed è alla nozione di ambiente, inteso come valore collettivo, costituente specifico oggetto di tutela, che, in sostanza, si riferisce la legge 8 luglio 1986, n. 349, relativa alla istituzione del Ministero dell'ambiente e contenete norme in materia di danno ambientale, definito come qualunque pregiudizio all' ambiente mediante alterazioni e distruzioni.

Ne viene che l'aggressione all' ambiente, mediante la lesione di uno qualsiasi degli elementi che concorrono alla sua formazione, ha un rilievo autonomo rispetto a quello concernente i suoi aggregati, così come del tutto indipendente è l'area di incidenza del danno cagionato da tale lesione, il quale presenta connotazioni proprie e distinte rispetto alla alterazione provocata dal fatto illecito inerente a ciascuno dei suoi componenti (v. Cass. 1992/4362).

Il pregiudizio che subisce l'ambiente, pertanto, pur potendosi ricondurre al danno patrimoniale, ha una latitudine concettuale più ampia, dovendosi aver riguardo alla sua idoneità, secondo una valutazione sociale tipica, a determinare in concreto una diminuzione dei valori e delle utilità economiche di cui il danneggiato può disporre, secondo una prospettiva fatta propria anche dalla Corte Costituzionale, per la quale il danno ambientale, pur presentando

l'elemento della patrimonialità, è svincolato da una concezione aritmetico-contabile (sent. 30 dicembre 1987, n. 641).

Alla stregua di tali concetti e in ragione delle circostanze sopra indicate, deve ritenersi che, nel caso di specie, almeno l'ambiente circostante lo stabilimento, rientrante nel territorio comunale della città di Taranto, abbia subito alterazioni evidenti del suo originario assetto, innanzitutto sotto il profilo estetico, attesa l'inconfutabile modificazione dell'aspetto esteriore della zona (le piante come non ha mancato di sottolineare il dott. Guida, sono appesantite dalla polvere dei residui di lavorazione immessi nell'aria in quantità considerevole, come è dimostrato dalla circostanza che il telo di protezione delle coltivazioni del fondo di tale Ammirato, privato costituitosi anch'egli parte civile nel giudizio penale, si era addirittura incurvato, pur trovandosi a distanza di ben seicento metri dallo stabilimento; l'area circostante ha assunto, inoltre, una coloritura rossastra tale da apparire spettrale, ciò che è tipico delle situazioni ambientali deturpate da continue e consistenti emissioni di sostanze inquinanti).

Oltre al pregiudizio estetico, vi è, poi, la modificazione della vegetazione e della flora in generale, che è visibilmente inaridita fino al punto da aver perso la sua naturalezza e da non apparire più in grado di svolgere la sua funzione tipica.

E' del tutto infondata, poi, l'osservazione svolta dal primo Giudice, secondo cui non si potrebbe tener conto della relazione del dott. Guida, a causa del fatto che egli ha eseguito un solo prelievo nel maggio 19-93, senza che siano mai state ripetute le analisi dell'aria: va considerato in contrario, infatti, che la sentenza penale ha accertato che la condotta del Muni, costituita dall'omessa adozione di misure atte a prevenire le accertate e pericolose emissioni di sostanze nocive, si è protratta per un arco temporale di due anni, periodo al quale si riferisce la contestazione.

E' coperta dal giudicato, dunque, la circostanza che la situazione di inquinamento, causata dal Muni per non aver adottato le misure atte a prevenirla, si è protratta per tutto il periodo di contestazione.

Anche se non vi sono stati ulteriori prelievi, quanto evidenziato poc'anzi consente di escludere radicalmente che vi siano state riduzioni delle emissioni inquinanti, come, del resto, risulta

dimostrato dalla constatazione che il Muni, a fronte del prelievo del 1993, non si è mai assunto l'onere di dimostrare che, in epoca successiva, aveva adottato strumenti adeguati a rimuovere la fonte inquinante.

Va aggiunto, peraltro che le relazioni tecniche sopra richiamate, che hanno concordemente accertato un grado elevato di inquinamento, con valori di gran lunga superiori ai limiti consentiti, coprono un arco temporale ampio sino al 1999.

Il concreto pregiudizio all'ambiente, in conclusione, non può essere circoscritto al solo momento in cui, nel maggio del 1993, è stato compiuto il prelievo, ma va ricollegato ai due anni nei quali il Muni è stato dirigente, giacché ciò deriva, da un canto, dal giudicato penale, che copre anche la circostanza che nei due anni egli non ha adottato alcuna misura, e dall'altro, dalle relazioni tecniche, prese in considerazione sopra, posto che esse coprono un arco temporale anche successivo al *dies ad quem* della contestazione penale e dimostrano che fino al 1999 la situazione presso gli stabilimenti dell' ILVA, per quanto concerne le misure necessarie a prevenire l'inquinamento, è rimasta praticamente inalterata.

Si può affermare, dunque, che, vi sono prove concrete e inequivocabili che dimostrano la sussistenza di un danno ambientale, con la conseguenza che deve essere accolta la richiesta di tutela risarcitoria avanzata dal Comune, diversamente da quanto statuito nella sentenza impugnata.

Ai fini della determinazione del danno, può farsi riferimento a quanto prevede il comma sesto dell'art. 18 delle legge n.349/1986 che, nel consentirne, in via eccezionale rispetto alla regola generale di cui all'art. 1226 cc, la liquidazione stabilisce alcuni parametri che il Giudice può utilizzare, costituiti dalla gravità della colpa individuale, dal costo necessario per il ripristino e dal profitto conseguito dal trasgressore a causa del suo comportamento lesivo dei beni ambientali.

Nel caso da specie, va anzitutto considerato che la domanda di condanna del Muni al risarcimento del danno ambientale nella rilevante misura di venti miliardi, oltre ad essere del tutto immotivata, trascura che le accuse penali mosse gli coprono un arco temporale di soli due anni, con la conseguenza che è arduo ipotizzare che dalla condotta omissiva contestata possa

essere derivato un danno all'ambiente così rilevante da richiedere, ai fini della sua eliminazione, la somma ingente come quella richiesta dal Comune.

In considerazione dell'esiguo periodo nel quale il Muni ha svolto le funzioni di dirigente, non può essere ipotizzato un elevato costo delle operazioni dirette al ripristino dello stato antecedente al danno da lui provocato: vero che, come risulta dalla relazione del dott. Guida, l'inquinamento ha riguardato una vasta area, in particolare quella circostante lo stabilimento, ma non appare difficile eliminarne gli effetti, perché si tratta di pulire la zona e di rivitalizzare la vegetazione o di mettere a dimora altre piante, in maniera da recuperare un certo decoro estetico ed un habitat accettabile.

Il profitto ricavato dal trasgressore, anche se può ritenersi ingente, non potendosi spiegare altrimenti le ragioni della mancata adozione di misure idonee a riportare le emissioni a livelli compatibili con l'ambiente, sotto il duplice profilo qualitativo e quantitativo, costituisce un criterio che, per essere equamente applicato, non può prescindere dalla considerazione del lasso limitato di tempo, durante il quale il singolo dirigente ha operato.

Alla stregua dei criteri indicati ed avuto riguardo alle particolarità del caso concreto, come sopra specificate, ritiene la Corte che sia equo liquidare, a titolo di risarcimento del danno, a carico del Muni ed a favore del Comune, la somma di euro 100.000,00 (centomila/00).

Il Muni, pertanto, va condannato a pagare al Comune l'anzidetta somma, oltre interessi legali dalla presente sentenza sino al giorno dell'effettivo pagamento.

Vero che l'obbligazione risarcitoria per equivalente ha carattere valoristico, avendo la funzione di reintegrare il patrimonio di chi subisce il danno mediante l'attribuzione in suo favore di una somma che, in quanto diretta all'eliminazione di esso, deve essere determinata sulla base dei valori del momento in cui si provvede alla sua liquidazione.

Nel caso di specie, la somma che il Muni deve pagare corrisponde alla spesa attuale che, sulla base dei criteri indicati sopra, può ipotizzarsi che dovrà essere sostenuta per eliminare il danno che dalla condotta colposa, protrattasi soltanto per un biennio, è derivato.

Non c'è, dunque, da rivalutarla, perché essa esprime il valore attuale del danno da risarcire, sicché è sufficiente riconoscere che, a decorrere dalla data di questa sentenza, il Muni sia tenuto a versare gli interessi legali.

La domanda di garanzia, proposta dal Muni nei confronti della Fintecna S.p.A., va respinta.

Come si desume dagli atti del giudizio penale, il Muni dirigeva lo stabilimento ed aveva la responsabilità delle relative scelte organizzative, comprese, ovviamente, quelle che riguardavano l'individuazione degli strumenti idonei ad evitare che le emissioni derivanti dallo stabilimento superassero i limiti consentiti.

Chi è dirigente agisce in piena autonomia come *alter ego* dell'imprenditore ed assume l'obbligo di raggiungere determinati risultati, servendosi dell'organizzazione che gli viene messa a disposizione.

Nella gestione del suo ruolo ha diritto di valersi di tutti gli strumenti messi a disposizione e necessari al raggiungimento del risultato aziendale, in vista del quale la dirigenza gli viene affidata, ma egli è tenuto a rispettare ed a far rispettare tutte le disposizioni che regolano l'attività dell'impresa affidata alla sua gestione apicale.

Ogni responsabilità, per la mancata adozione di misure necessarie a prevenire danni a terzi, quindi, ricade su di lui, data la totale autonomia di cui dispone, sicché, non essendovi alcuna ingerenza da parte dell'imprenditore nelle sue decisioni, va escluso che possa esservi rivalsa nei suoi confronti.

Va rilevato, inoltre, che dagli atti risulta che un accordo di scissione, in forza del quale tutte le passività, presenti e future, derivanti dalla pregressa gestione, secondo quanto precisato nel relativo progetto, sarebbero andate a carico delle società beneficiarie e, trattandosi di accordo pacificamente oggetto di pubblicazione ai sensi dell'art. 2501 bis cc (abrogato in epoca successiva), di cui tutti potevano avere cognizione, può ritenersene l'opponibilità verso terzi.

In poche parole, risulta dalla documentazione prodotta, come peraltro affermato in sentenze di altri Giudici (v produzione Fintecna), che, nel caso di specie, si è verificata la prima delle due ipotesi di cui al terzo comma dell'art. 2504 *octies* cc.

In conclusione, non solo per il ruolo di dirigente ricoperto dal Muni, ma anche per le ragioni da ultimo esposte, è da escludere che egli possa rivalersi verso la Fintecna S.p.A., sicché la domanda proposta nei suoi confronti va rigettata.

Quanto alla posizione dell'ILVA S.p.A., vanno fatte alcune preliminari considerazioni.

Come si ricava dalla sua memoria di costituzione in primo grado in data 20 febbraio 2001, l'ILVA S.p.A., premesso che non le era opponibile il giudicato penale, per non aver preso parte (né per essere stato posto nelle condizioni di partecipare) al giudizio sfociato in esso, non si soffermò sul merito relativo al diritto del Comune al risarcimento dei danni nei confronti del Muni, ma contestò i presupposti della chiamata in causa ad opera del Muni, rilevando che il chiamante si era limitato ad indicare alcune norme, senza spiegare le ragioni per le quali poteva configurarsi la sua responsabilità, che, a suo parere, era insussistente, alla luce delle norme in tema di mandato e delle stesse disposizioni contrattuali, alle quali si era riferito il Muni.

L'ILVA non discusse le questioni di merito proposte dal Comune e, dunque, non sviluppò alcuna difesa che potesse rendere necessaria, almeno sul piano processuale, secondo quanto più volte chiarito dalla Suprema Corte di Cassazione, la sua partecipazione al giudizio di impugnazione.

D'altro canto, mentre risulta pacifico che l'ILVA provvide alla notificazione della sentenza in data 19.9.2002 al Comune, nè questo nè le altre parti hanno proposto alcuna impugnazione nei riguardi dell'ILVA; la memoria di costituzione del Muni, senza peraltro contenere alcuna *vocatio in jus*, è stata notificata all'ILVA in data 12 giugno 2003, quando era decorso il termine lungo di impugnazione di cui all'art 334 c.p.c, posto che la sentenza è stata depositata il 31.5.2002 e non si applica nei giudizi riguardanti le controversie di lavoro il periodo di sospensione feriale (Cass. n. 6/1977).

Come si desume dalla parte conclusiva della memoria di costituzione in grado di appello del Muni, la richiesta di essere autorizzato a chiamare in garanzia risulta avanzata, peraltro nei confronti esclusivi della Fintecna S.p.A., il che consente anche di ritenere che la domanda di garanzia di cui al punto n. 3 della parte conclusiva riguardi soltanto la predetta società.

Ne è prova la circostanza che il Muni, soltanto nella citazione per chiamata di terzo sembra aver provveduto ad estendere all'ILVA, inammissibilmente per la prima volta in appello, la domanda di garanzia (si vedano le conclusioni nel merito che, a differenza di quelle di cui alla memoria di costituzione in appello, non sono *nominatim* dirette verso la Fintecna, ma, genericamente, verso gli altri soggetti processuali)

Ma quest'atto di citazione è stata notificata all'ILVA in data 20.10.2004, quando era abbondantemente scaduto il termine annuale, pur a voler considerare la sospensione del periodo feriale (che, peraltro non dovrebbe trovare applicazione perché la domanda verso l'ILVA è fondata sul rapporto di lavoro ed è per questo che è stato mutato il rito in primo grado; non si tratta, dunque, di controversia assoggettata soltanto al rito del lavoro, che, come tale, fruisce del periodo di sospensione, ma di controversia di lavoro, almeno per quanto concerne il rapporto Muni-ILVA, come tale non assoggettabile alla sospensione).

Il rigetto delle domande di garanzie rende superflua la valutazione di quanto richiesto nei confronti della società di assicurazione Ras.

In conclusione, in riforma della sentenza impugnata, Muni Nicola va condannato a pagare al Comune di Taranto la somma di euro 100.000,00 oltre interessi legali con decorrenza da questa sentenza fino all'effettivo pagamento, a titolo di risarcimento del danno ambientale determinato dalla sua condotta colposa tenuta nei due anni in cui egli è stato responsabile dello stabilimento industriale siderurgico di Taranto; vanno rigettate tutte le eccezioni e domande formulate dal Muni, previa dichiarazione di inammissibilità dell'appello incidentale da lui proposto; va dichiarato anche inammissibile l'appello verso l'ILVA.

Le spese del doppio grado di giudizio vanno integralmente compensate tra le parti, in considerazione della complessità e della relativa novità delle questioni trattate, nonché della circostanza che la domanda del Comune ha subito un drastico ridimensionamento sotto il profilo quantitativo.

PTM

Accoglie, per quanto di ragione, l'appello proposto dal Comune di Taranto con ricorso depositato il 14.10.2002, in contraddittorio con Nicola Muni e la S.p.A. FINTECNA, ILVA e RAS,

avverso la sentenza del Tribunale monocratico di Taranto in data 22/31.5.2002, e, per l'effetto, in sua riforma, così provvede:

- a) condanna Muni Nicola a pagare al Comune di Taranto la somma onnicomprensiva all'attualità di euro 100.000,00, oltre interessi legali dalla data della presente sentenza al soddisfacimento;
- b) dichiara inammissibile l'appello nei confronti dell'ILVA S.p.A.;
- c) dichiara inammissibile l'appello incidentale e rigetta le altre domande, spiegati dal Muni con la comparsa di costituzione;
- d) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.

Taranto 14.4.200.3 .

Il Consigliere Estensore

Il Presidente

(Dr. G. Coccioli)

(Dr. G. Santarcangelo)

Nota: La sentenza è annotata dall'avv. Angelo Buonfrate. "La responsabilità civile per danno ambientale tra la *costituzionalizzazione* DELL'AMBIENTE e la nuova direttiva comunitaria", in corso di pubblicazione sulla Rivista Ambiente e Sviluppo, IPSOA, 2006, fasc. 1.